RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

Art. 54

Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali

I contributi versati all'istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Estremi	Legge 26 luglio 1984, n. 413
Titolo	V — Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi
Capo	II — Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-pensionistico-dei-lavoratori-marittimi/art-54-valutazione-dei-periodi-di-navigazione-effettuati-su-navi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it